

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 529

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 4 ottobre 1963

#### Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, che detta «Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato», accogliendo una vecchia e giusta istanza dei dipendenti statali, ha finalmente riconosciuto (articolo 11), alla vedova del pensionato il diritto alla pensione di reversibilità, subordinandola però alle seguenti condizioni:

che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età (75 per il titolare di pensione privilegiata ordinaria), sia durato almeno due anni, e che la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di 20 anni.

Allo scopo di sanare situazioni di fatto, detta legge ha poi stabilito (articolo 19) che la citata norma non si applica ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della legge stessa relativamente alla differenza di età fra i coniugi.

Con questa limitazione si è finito per avvantaggiare le vedove più giovani (come nel caso di un pensionato settantenne che abbia sposato una trentenne), e non si è tenuto conto invece di:

quei pensionati che, prima della pubblicazione della legge, avevano superato il 72°

anno di età alla data del matrimonio contratto posteriormente alla cessazione dal servizio;

quei matrimoni contratti da pensionati meno di due anni prima della pubblicazione della legge in oggetto.

Evidentemente all'atto della formulazione delle norme legislative è sfuggita la opportunità di rimuovere ogni limitazione di sorta ai matrimoni già contratti, e ciò in omaggio al costante principio della non applicabilità di norme restrittive a situazioni preesistenti.

Equo e logico appare quindi un provvedimento che sanzioni il diritto a pensione di reversibilità alla vedova del pensionato, per i matrimoni comunque contratti prima della pubblicazione della legge, avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 24 febbraio 1958.

Analoghe proposte di legge (1307 e 1859) furono presentate nella passata legislatura ma non giunsero a conclusione e decadde per il sopravvenuto scioglimento della Camera.

Trattasi di pochi casi, per i quali all'onere relativo si può provvedere con i normali stanziamenti in bilancio.

Confido pertanto che la presente proposta di legge incontrerà la sollecita ed unanime approvazione del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Le norme, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 11, si applicano anche ai matrimoni già contratti prima della pubblicazione della presente legge, e per essi si prescindono dalle condizioni relative al limite massimo di età del pensionato, al periodo minimo di durata del matrimonio e alla differenza di età fra i coniugi ».